



Roma, Li 22 luglio 2020

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### **ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

#### ***L'iter legislativo del decreto Rilancio***

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

#### **1. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E del 15 luglio 2020**

L’Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 40/E del 2020, ha specificato che, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 1 del D.L. n. 83/2014 (*Art bonus*) la rinuncia all’ottenimento di un *voucher* sostitutivo del biglietto di ingresso – erogato in ragione dell’annullamento degli spettacoli a causa della pandemia – può essere considerata un’erogazione liberale in favore della Fondazione emittente il *voucher* stesso.

Pertanto, l’erogazione liberale effettuata per il tramite della rinuncia al buono può attribuire al soggetto rinunciante il diritto a godere del credito d’imposta dell’*Art bonus*, purché naturalmente sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per la fruizione dell’agevolazione (precisati dalla stessa Agenzia delle entrate nella Circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020).

### **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

#### **1. Veicoli senza IVA, come accedere al beneficio**

Con il provvedimento emanato in data 17 luglio 2020, l’Amministrazione finanziaria ha delineato le modalità di controllo preventivo attuabili dagli uffici dell’Agenzia e relativo alla sussistenza delle condizioni che consentono la non imponibilità ai fini IVA sugli acquisti di autoveicoli o motoveicoli di provenienza comunitaria usati o destinati ad attività strumentali e sugli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati Ue, fuori dall’esercizio di impresa, arti e professioni.

Per la fruizione del beneficio relativo all'acquisto di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria, è richiesto che il soggetto passivo presenti l'istanza alla Direzione provinciale delle Entrate competente, a fronte della quale l'Agenzia stessa rilascia un numero di protocollo contenente altresì i dati del veicolo e controlla l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari, tra cui la circostanza che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato e la sussistenza di un soggetto che sia rimasto definitivamente inciso dall'imposta sul valore aggiunto.

Anche per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria da utilizzare come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa, invece, si richiede che il soggetto passivo presenti istanza alla Dp territorialmente competente ed esibisca la documentazione originale attestante l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa.

L'Agenzia rilascia il numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo. La verifica circa l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa sarà basata sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza e su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione.

Da ultimo, anche per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati Ue, fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni è richiesta la presentazione dell'istanza alla Dp territorialmente competente, unitamente ai documenti attestanti il pagamento del veicolo, e la pratica di censimento trasmessa al Ced (centro elaborazione dati) del dipartimento per i trasporti, a fronte dei quali sarà rilasciato un numero di protocollo.

In tutte e tre le ipotesi esaminate, in caso di esito positivo, la Dp comunica gli elementi identificativi dell'autoveicolo o del motoveicolo al Ced del dipartimento per i Trasporti, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'IVA. L'Agenzia ha, inoltre, 30 giorni di tempo, da quando riceve l'istanza, per poter effettuare i controlli del caso e stabilire la legittima spettanza del beneficio.

## **2. Principio di diritto n. 8: non imponibilità per gli acquisti di soggetti extra UE**

Il principio di diritto n. 8 dell'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni sull'ambito applicativo dell'art-38-*quater* del decreto IVA, relativo alla non applicazione o al rimborso dell'imposta per le cessioni a favore di privati cittadini residenti fuori dal territorio dell'UE.

Più nel dettaglio, i cessionari devono risultare domiciliati o residenti fuori dal territorio comunitario, mentre i beni devono essere utilizzati per il consumo personale e familiare del soggetto.

È, in questo modo, riconosciuto uno sgravio dell'IVA per una soglia minima pari a 154,94 euro, a condizione che le compravendite che concorrono alla soglia non siano avvenute in momenti diversi, anche se documentate mediante un'unica fattura.

In aggiunta, l'Amministrazione precisa che la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata mediante il sistema telematico Otello, "*Online tax refund at exit: light lane optimization*", con due modalità:

- a) senza pagamento dell'imposta, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione tramite variazione come indicato dall'articolo 26, comma 1, del decreto IVA, se non è presentata la documentazione che provi l'uscita dei beni dall'UE;
- b) con il pagamento dell'imposta, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera se è fornita la prova dell'uscita dei beni dal territorio Ue previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti.

## ALTRE NOVITÀ

### 1. Circolare 21/E 2020: imposta sostitutiva per pensioni estere

Con la circolare n. 21/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sull'ambito applicativo dell'art. 24-ter TUIR, ai sensi del quale è riconosciuta la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero in luogo di quella ordinaria per le persone fisiche non residenti, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in alcune zone del Mezzogiorno.

In particolare, il documento di prassi si sofferma sull'ambito soggettivo, oggettivo, sull'esercizio dell'opzione e sulla revoca o esclusione.

Innanzitutto, possono beneficiare dell'incentivo, le persone fisiche non residenti titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alla Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Tra i beneficiari sono ricompresi i titolari di pensione di ogni genere e di assegni ad esse equiparati ed erogati esclusivamente da soggetti esteri.

Per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, poi, occorre che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato, per almeno cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace a partire dal periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

Ai redditi in commento si applica l'imposta sostitutiva del 7% per ciascun periodo di validità dell'opzione, la quale può essere esercitata sia con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia con la dichiarazione tardiva.

Tra i diversi benefici, per i soggetti che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, rientra, altresì, l'esonero dall'IVIE e dall'IVAFE.

La durata del regime opzionale è pari a dieci anni, trascorsi i quali i redditi concorreranno normalmente alla formazione del reddito complessivo con aliquota IRPEF ordinaria, fermo restando che l'opzione stessa è revocabile dal contribuente prima della sua scadenza; nel caso in cui, invece, sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti, l'opzione perde efficacia *ex tunc*, per cui il contribuente dovrà versare l'imposta ordinaria determinata sulla base del reddito complessivo al netto dell'imposta sostitutiva eventualmente versata, oltre agli interessi e alle sanzioni.

### 2. Controlli sui contributi a fondo perduto

L'Agenzia delle Entrate ha dato il via ai controlli circa l'effettiva spettanza dei contributi a fondo perduto, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 25 del Decreto Rilancio.

Attualmente, gli ordinativi di pagamento ammontano a 4, 2 miliardi di euro, per cui, anche al fine di verificare eventuali richieste illecite, saranno attuati controlli da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**